



Comune di BUTI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI
OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA DI ILLECITI
EDILIZI DAL D.P.R. N. 380/2001 COSÌ COME
RECEPITO DALLA L.R. 65/2014

Modalità applicative ai fini dell'erogazione delle sanzioni conseguenti alla
realizzazione di illeciti edilizi

SETTORE 3
TECNICO AMBIENTALE

Responsabile
Arch. Carlo Tamperi
Istruttore Tecnico
Geom. Umberto Esposito Marroccella

Approvato con Determina del 07/05/2026 n. 166

Sommario

Premesse	1
1. Parametri Applicativi	3
1.1 VALORE VENALE VV	3
1.2 SUPERFICIE CONVENZIONALE SC.....	3
1.3 STATO DI CONSERVAZIONE SV	3
1.4 VALORE DI MERCATO VM.....	5
1.5 AUMENTO DEL VALORE VENALE ΔVV	5
1.6 METODOLOGIA DI CALCOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA/OBLAZIONE	5
2 - Oggetto.....	6
3 - Ambito di applicazione	6
4 - Attestazione asseverata di agibilità - Determinazione delle sanzioni	6
5 – Mutamento delle destinazione d’uso – Determinazione delle sanzioni	7
6 - Determinazione delle sanzioni interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi	7
7 - Determinazione delle sanzioni per accertamento di conformità.....	8
Allegato A	9

Premesse

1. Le presenti Linee guida hanno per oggetto la definizione dei parametri, dei criteri e delle modalità ai fini della determinazione delle tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie sia per illeciti edilizi previste dal Capo II del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. così come declinate dalla l.r. 65/2014 e s.m.i. , Titolo VII, Capo II che per mancato adempimento di cui all'art. 23, comma 7 del D.P.R. 380/2001 così come esplicitato dall'art. 149 della l.r. 64/2015. Nello specifico, tali criteri dovranno applicarsi alle pratiche relative ad illeciti edilizi per le quali la sanzione amministrativa prevede l'applicazione dei **parametri** di cui al successivo **paragrafo 1**.
2. Le Sanzioni (da determinare ed applicare a seguito di attività di vigilanza ed a seguito di presentazione di istanza di Attestazione di Conformità, P.D.C. in Sanatoria oppure S.C.I.A. in Sanatoria) si suddividono in due tipologie in base alla L.R. n. 65/2014 e in base al T.U. Edilizia, D.P.R. n. 380/2001:
 - a. **Sanzione relativa all'aumento del Valore Venale** dell'immobile, da applicarsi in caso di difformità rilevate durante l'attività di verifica dell'Ufficio Edilizia Privata, oppure quando sia accertata l'impossibilità di ripristino. Questa tipologia di sanzione è prevista nei seguenti articoli:

	Tipologia	D.P.R. 380/2001	L.R. 65/2014
(1)	Ristrutturazioni in assenza o in totale difformità	art. 33 c. 2	art. 199 c. 2
(2)	Interventi in Parziale difformità	art. 34 c. 2	art. 206 c. 2
(3)	Sanzioni per Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali	art. 36-bis c. 5	art. 209 bis c. 10
(4)	Sanzioni per Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. Interventi in difformità/assenza di Autorizzazione Paesaggistica	art. 36-bis c.5 bis	art. 209 bis c. 11
(5)	Interventi in assenza di S.C.I.A.	art. 37 c. 1	art. 200 c. 1 e c. 6
(6)	Interventi di Attività Edilizia Libera in assenza di comunicazione NON CONFORMI		art. 201 c. 2
(7)	Interventi P.D.C. Annullato	art. 38	art. 204 c. 2
(8)	Interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977	art. 34 ter c. 3	art. 206 bis c. 3

- b. **Sanzione in misura forfettaria**, da applicarsi quando le irregolarità non hanno determinato incremento di superficie e/o di volume, né hanno comportato mutamento di destinazione d'uso:

	Tipologia	D.P.R. 380/2001	L.R. 65/2014
(9)	C.I.L.A. tardiva	art. 6 bis c. 5	art. 136 c. 6
(10)	Mancata agibilità	art. 24 bis c. 3	art. 149 c. 3 bis
(11)	Mancata regolarizzazione della S.C.I.A./ Variazioni Catastali		art. 203

(12)	Sanzioni per Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità	art. 36	art. 209 c. 5
(13)	Sanzioni relative all'esecuzione dei lavori		

3. L'articolo 149 della l.r. 64/2015 prevede la modulazione della sanzione all'interno di un intervallo:

- Estratto Art. 149 Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità

Omissis

3 ter. L'agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.

Omissis

4. Il Capo II del Titolo VII della l.r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" detta disposizioni in ordine all'applicazione delle sanzioni per opere edilizie eseguite in assenza e/o difformità dal titolo edilizio legittimante e/o titolo abilitativo equipollente, le sanzioni previste dagli artt. 206 bis, 209 bis, come di seguito riportato parametrizzano le medesime sull'incremento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso edilizio:

- Estratto Art. 206 bis Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977

Omissis

3. Il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una SCIA e il pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali.

Omissis

- Estratto Art. 209 bis Accertamento di conformità per altri interventi illecitivi

Omissis

10. La SCIA in sanatoria è subordinata:

a) al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 135, e in misura non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali;

Omissis

5. In tutte le suddette procedure al Comune è demandata la modulazione della sanzione pecuniaria/oblazione o all'interno di un intervallo e/o parametrizzata sull'incremento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'illecito edilizio. Si rende opportuno con la presente Circolare stabilire una modalità applicativa della modulazione e una modalità di calcolo dell'aumento del Valore Venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso edilizio ai fini dell'erogazione della sanzione.
6. La quantificazione dell'aumento del valore venale ai fini dell'erogazione della sanzione sarà proposta dal Richiedente nell'ambito del procedimento di sanatoria edilizia, redatta in applicazione dei criteri e modalità di calcolo di cui alle presenti Disposizioni

1. Parametri Applicativi

Sarà adottata una procedura di calcolo che faccia riferimento ai criteri di valutazione, che, al fine di determinare l'incremento di valore degli immobili, riprendono i parametri dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare), rilevabili, in via telematica, attraverso la consultazione del sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), e costantemente aggiornati.

L'utilizzo dei valori stabiliti dall'O.M.I., al fine di determinare il valore venale di un immobile, deve peraltro intendersi come criterio ordinario di stima applicabile ad immobili, definibili anch'essi come "ordinari": questo non esclude comunque che, in casi specifici che esulino dalla suddetta ordinarietà, possano essere applicati, su iniziativa dell'Ufficio Tecnico Comunale o su istanza dell'interessato, criteri diversi, derivanti dalla redazione di una puntuale e dettagliata perizia di stima giurata, da parte di un tecnico abilitato e finalizzata a stabilire l'effettivo incremento del valore di mercato dell'immobile interessato dalla realizzazione di opere abusive.

Ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni di cui alle presenti Linee Guida si applicano i seguenti parametri:

1.1 VALORE VENALE VV

Il **Valore Venale** di un immobile rappresenta il valore che ha la maggiore probabilità di verificarsi a seguito di una libera contrattazione di mercato. Rappresenta, quindi, una stima del prezzo al quale un immobile potrebbe essere venduto in una trattativa libera di mercato, in condizioni ideali. Per addivenire al Valore Venale occorre stabilire i seguenti fattori:

- a) Superficie Convenzionale **SC**;
- b) Stato di Conservazione **SV**;
- c) Valore di mercato unitario **VM**.

Il Valore si ottiene applicando la seguente formula:

$$\mathbf{VV = SC \times SV \times VM}$$

1.2 SUPERFICIE CONVENZIONALE SC

La **Superficie Convenzionale** : è pari alla Superficie dell'unità immobiliare, o, in caso di interventi parziali, alla porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, data dalla somma al lordo delle murature perimetrali:

- a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a **servizio diretto** di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili nella misura del 100%;
- b. della superficie dei vani accessori a **servizio indiretto** dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50 per cento, qualora **non** comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento

1.3 STATO DI CONSERVAZIONE SV

Lo **Stato di Conservazione** dell'immobile viene calcolato utilizzando i coefficienti di vetustà secondo la seguente tabella:

anno	coefficiente	anno	coefficiente
1	0,99	24	0,805
2	0,98	25	0,80
3	0,97	26	0,795
4	0,96	27	0,79
5	0,95	28	0,785
6	0,94	29	0,78
7	0,93	30	0,775
8	0,92	31	0,77
9	0,91	32	0,765
10	0,90	33	0,76
11	0,89	34	0,755
12	0,88	35	0,75
13	0,87	36	0,745
14	0,86	37	0,74
15	0,85	38	0,735
16	0,845	39	0,73
17	0,84	40	0,725
18	0,835	41	0,72
19	0,83	42	0,715
20	0,825	43	0,71
21	0,82	44	0,705
22	0,815	45	0,70
23	0,81	oltre	0,695

I coefficienti da applicare riferiti alla vetustà degli immobili per tutte le destinazioni si applicano tenendo conto del numero degli anni trascorsi tra la data di realizzazione dell'illecito edilizio e la data della richiesta di regolarizzazione.

1.4 VALORE DI MERCATO VM

Il **Valore di Mercato** corrisponde al valore di Compravendita desumibile dalle quotazioni immobiliari [dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare](#) (OMI) per il comune di Buti. Si assume come valore il **valore medio** della relativa tipologia.

1.5 AUMENTO DEL VALORE VENALE ΔVV

L'aumento di valore venale (**ΔVV**) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere illecitive, su cui viene calcolata la sanzione, è determinato come differenza tra il valore venale attuale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere *ex post* (**Valore Attuale = VVA**) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere *ex ante* (**Valore Precedente = VVP**), ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso, secondo la seguente formula:

$$VVA = SC \times SV \times VM$$

$$VVP = SC \times SV \times VM$$

$$\Delta VV = VVA - VVP$$

1.6 METODOLOGIA DI CALCOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA/OBLAZIONE

1. La metodologia di calcolo che si sceglie di adottare si basa sul criterio di:
 - **Proporzionalità**: varia proporzionalmente al raddoppio dell'aumento di valore conseguente all'esecuzione degli illeciti edilizi;
 - **Semplicità**: la formula dell'interpolazione lineare si applica inserendo i valori iniziali e finali dell'immobile.
2. La formula scelta dell'interpolazione lineare permette di liberarsi dalle metodologie di stima del valore dell'immobile in quanto la quantificazione del valore post opera tiene conto dell'aumento del valore venale (**ΔVV=VVA-VVP**) dato dalla differenza tra il valore iniziale (**VVP**) e quello finale (**VVA**). La seguente formula di interpolazione lineare adottata:

$$[(t2 - t1) / (2 \cdot VVA - VVP)] = [(X - t1) / (2 \cdot \Delta V)] \text{ dove } X \leq t2$$

$$X = t1 + ((t2 - t1) * (2 * \Delta V) / VVP)$$

dove

VVP= valore iniziale dell'immobile

VVA= valore finale dell'immobile

ΔV= valore di trasformazione (VVA-VVP)

X= importo della sanzione/oblazione

t1= importo minimo sanzione (*Doppia conformità asincrona; Doppia conformità sincrona*)

t2= importo massimo sanzione (*Doppia conformità asincrona; Doppia conformità sincrona*)

Doppia conformità asincrona intervento conforme alla disciplina urbanistica al momento della presentazione ed requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso

Doppia conformità sincrona intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione

permette di calcolare l'importo della sanzione/oblazione in tutti gli scenari possibili all'intervento dell'intervallo preso in considerazione:

- I. **Invariato**;
- II. **Raddoppiato** o superiore ad esso In caso di superamento del raddoppio di valore, si applica la soglia massima della sanzione;
- III. **Intermedio** alle due precedenti posizioni.

Questo metodo di calcolo permette di calibrare la sanzione/oblazione in modo tale da avvicinare il punto oltre il quale si applica la sanzione in misura massima perseguendo l'obiettivo di stimolare l'emersione e regolarizzazione di situazioni in cui ci sono illeciti edilizi.

2 - Oggetto

2.1 Le seguenti linee guida definiscono criteri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità trasparenza e uniformità di applicazione, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla l.r. 65/2014 per illeciti edilizi e/o infrazioni procedurali.

3 - Ambito di applicazione

3.1 I presenti criteri si applicano alle ipotesi previste dal D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla l.r. 65/2014 per la quantificazione e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

3.2 Per le fattispecie diverse da quelle previste dal presente atto gli interventi edilizi illeciti non inclusi nei presenti criteri, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Dirigente, su proposta del Responsabile del Procedimento, a cui compete la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale assimilando tali interventi edilizi illeciti - laddove possibile per analogia alle tipologie previste dalla presente disciplina uniformando i relativi importi.

4 - Attestazione asseverata di agibilità - Determinazione delle sanzioni

(l.r. 65/2014 art. 149, c.3 bis D.P.R. 380/2001 art. 24, c. 3)

4.1 Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia l'attestazione a segnalazione certificata nonché la conformità dell'opera al progetto presentato

4.2 La mancata presentazione, della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

4.3 La sanzione prevista al comma 2 si applica nella misura di seguito indicata:

- i. **€ 100,00** nel caso in cui SCIA di agibilità sia presentata dal 16° (sedicesimo) al 30° (trentesimo) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- ii. **€ 250,00** nel caso in cui la SCIA di agibilità sia presentata dal 31° (trentunesimo) al 60° (sessantesimo) giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- iii. **€ 350,00** nel caso in cui la SCIA di agibilità sia presentata dal 61° (sessantunesimo) al 90° (novantesimo) giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- v. **€ 500,00** nel caso in cui la domanda di agibilità sia presentata oltre il 91° (novantunesimo) giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

4.4 Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si considera quale data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento quella indicata nella SCIA di agibilità, salvo che non sia pervenuta autonoma comunicazione di ultimazione delle opere, nel qual caso si assume quella ivi indicata;

4.5 Le Scia di agibilità inoltrate in seguito a procedimenti che hanno regolarizzato interventi illecitivi (Pdc in sanatoria, SCIA in sanatoria, CILA tardive) saranno assoggettate all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima

5 – Mutamento delle destinazione d'uso – Determinazione delle sanzioni

(l.r. 65/2014 art. 201, c.2 ter)

5.1 La mancata ottemperanza all'ordinanza di cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000.

5.2 La sanzione prevista al comma 1 si applica alle classi di superficie di seguito indicate in relazione alla destinazione d'uso:

Residenziale/ Agricola mq	Industriale/ Artigianale mq	Commerciale al dettaglio mq	Turistico/ Ricettiva mq	Commerciale all'ingrosso/ Depositi mq.
50	250	100	150	250
80	500	150	180	500
120	1.000	180	220	1.000
150	1.500	220	270	1.500
200	2.500	250	350	2.500

5.3 La sanzione viene calcolata applicando il metodo dell'interpolazione lineare che ci restituisce il valore della sanzione all'interno dell'intervallo di cui al comma 1 proporzionato alle classi di superficie di cui al comma 2:

$$Y = (Y2-Y1) * (X-X1) / (X2-X1) + Y1$$

dove

X e Y: X è il valore che conosciamo, Y è quello che stiamo cercando

X1 e Y1: sono il valore più piccolo degli X e il suo corrispettivo

X2 e Y2: il valore più grande degli X e il suo corrispettivo

5.4 La sanzione pecuniaria si applica rispettivamente in misura minima al di sotto della classe di superficie minima ed in misura massima al di sopra della classe di superficie massima

6 - Determinazione delle sanzioni interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi

(l.r. 65/2014 art. 206 bis, c.3 - D.P.R. 380/2001 art. 34 ter)

6.1 Nella casistica di cui all'art. 206 bis della l.r. 65/2014, gli interventi realizzati come variante in corso d'opera possono essere regolarizzati mediante presentazione di una SCIA e il pagamento a titolo di oblazione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi in una misura compresa tra € 1.238,00 e € 10.328,00.

6.2 L'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere illecitive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale = VA) e il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente = VP), ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso. Per la determinazione dell'Aumento del Valore Venale (AVV) dell'immobile si procede secondo quanto stabilito al punto 1.

6.3 L'importo della sanzione pecuniaria/oblazione si calcola secondo la formula:

$$X = t1 + ((t2- t1) * (2*\Delta V) / VVP)$$

7 - Determinazione delle sanzioni per accertamento di conformità

(l.r. 65/2014 art. 209 bis, c.10 - D.P.R. 380/2001 art. 36 bis)

7.1 Nella casistica di cui all'art. 209 bis c.10 della l.r. 65/2014, gli interventi realizzati in assenza o difformità alla SCIA, l'avente diritto può ottenere la SCIA in sanatoria subordinata al pagamento a titolo di oblazione di:

- I. un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi in una misura compresa tra € 1.238,00 e € 10.328,00 nel caso di **Doppia conformità asincrona** intervento conforme alla disciplina urbanistica al momento della presentazione ed requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso;
- II. un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi in una misura compresa tra € 1.032,00 e € 5.164,00 nel caso **Doppia conformità sincrona** intervento conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione.

7.2 L'importo della sanzione pecuniaria/oblazione si calcola secondo la formula:

$$X = t1 + ((t2 - t1) * (2 * \Delta V) / VVP)$$

Allegato A



Calcolo della Superficie Convenzionale e del Valore Venale dell'immobile

Immobile Stato Iniziale ante operam			
Parametri	Coefficiente	Superficie mq.	Superficie convenzionale mq.
Superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili	100%		0,00
Superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, qualora non comunicanti con i vani di cui sopra	50%		0,00
Superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unita' immobiliare	10%		0,00
Superficie Convenzionale			0,00

Immobile Stato Finale post operam			
Parametri	Coefficiente	Superficie mq.	Superficie convenzionale mq.
Superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili	100%		0,00
Superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, qualora non comunicanti con i vani di cui sopra	50%		0,00
Superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unita' immobiliare	10%		0,00
Superficie Convenzionale			0,00

Parametri	Anni vetustà	Coefficiente
Stato di Conservazione		

Parametri	Valore medio OMI
Valore Immobile	

VALORE INIZIALE DELL'IMMOBILE ante operam			
		Valore	Superficie
Valore Venale Attuale (SCxSVxVM)	VVA		
Valore Venale Precedente (SCxSVxVM)	VVP		
Valore Venale Precedente		ΔVV	

Note per la compilazione

Valori da inserire

Celle Bloccate

Calcolo della Sanzione per mancata ottemperanza all'ordinanza di cessazione di utilizzo improprio dell'immobile (Destinazione d'uso non conforme)

Residenziale/Agricola	Superficie mq.	
	Sanzione	500,00 €

Industriale/Artigianale Commerciale all'ingrosso/Depositi	Superficie mq.	
	Sanzione	500,00 €

Commerciale al Dettaglio	Superficie mq.	
	Sanzione	500,00 €

Turistico/Ricettiva	Superficie mq.	
	Sanzione	500,00 €

Note per la compilazione

Valori da inserire	<input type="text"/>
Celle Bloccate	<input type="text"/>